



# Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un'economia responsabile entro i limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)»

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
esaminata l'iniziativa popolare «Per un'economia responsabile entro  
i limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)», depositata  
il 21 febbraio 2023<sup>2</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 gennaio 2024<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del 21 febbraio 2023 «Per un'economia responsabile entro i  
limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)» è valida ed è sottoposta  
al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

### *Art. 94a*          Limiti posti all'economia

<sup>1</sup> La natura e la sua capacità di rinnovamento costituiscono i limiti posti all'economia  
nazionale. Le attività economiche possono consumare risorse ed emettere sostanze  
nocive soltanto nella misura in cui le basi naturali della vita siano conservate.

<sup>2</sup> La Confederazione e i Cantoni assicurano il rispetto di tale principio; tengono conto  
in particolare della sostenibilità sociale, in Svizzera e all'estero, delle misure da essi  
adottate.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2023 746

<sup>3</sup> FF 2024 109

*Art. 197 n. 13<sup>4</sup>*

*13. Disposizione transitoria dell'art. 94a (Limiti posti all'economia)*

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché entro dieci anni dall'accettazione dell'articolo 94a da parte del Popolo e dei Cantoni l'impatto ambientale dei consumi in Svizzera non superi più i limiti del pianeta in rapporto alla popolazione svizzera.

<sup>2</sup> La presente disposizione si applica segnatamente al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità, al consumo d'acqua, all'utilizzazione del suolo e all'immissione di azoto e fosforo.

## **Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

<sup>4</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.